



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GARAVINI, GIACOBBE, PITTELLA, MIRABELLI, BINI, TARICCO, PARENTE, FERRAZZI, COLLINA, MANCA, MARINO, GINETTI, GRIMANI, CUCCA, D'ARIENZO e IORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 2018

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti

ONOREVOLI SENATORI. - La Corte suprema di cassazione, con la sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto lo *status* di cittadino italiano ai figli di donne che hanno perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con uno straniero anche se contratto antecedentemente al 1° gennaio 1948. La pronuncia della Suprema corte ha richiamato le sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 16 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983, che avevano dichiarato l'illegittimità, rispettivamente, della norma di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza indipendentemente dalla sua volontà da parte della donna che sposava uno straniero, e della norma di cui all'articolo 1 della medesima legge nella parte in cui prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del figlio di madre cittadina italiana. La predetta legge è stata poi abrogata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante «Nuove norme sulla cittadinanza».

Con la citata sentenza della Corte di cassazione n. 4466 del 2009 si è data finalmente attuazione al principio di parità tra uomo e donna affermato dalla Carta costituzionale e si è colmato il ritardo che l'Italia aveva accumulato rispetto alla Convenzione di New York del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, resa esecutiva ai sensi della legge 14 marzo 1985, n.132.

La sentenza, peraltro, chiarisce che il riconoscimento del diritto non incontra alcun ostacolo sul piano della giurisdizione, mentre ammette che sopravvive una remora di natura procedurale sul terreno amministrativo, visto il dettato dell'articolo 219 della

legge 19 maggio 1975, n. 151, espressamente richiamato dall'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che subordina il riacquisto della cittadinanza a un'esplicita dichiarazione di volontà del soggetto interessato.

All'indomani della sentenza, molti parlamentari di diverso orientamento politico e culturale si sono rivolti al Governo mediante un'interpellanza urgente, atto Camera n. 2-00333 dell'11 marzo 2009, seduta n. 144, nella quale si chiedeva di definire al più presto le procedure idonee per consentire l'applicazione della sentenza, acquisita sul piano giudiziale, anche sul più agevole e meno costoso terreno amministrativo.

L'impegno, assunto dal Governo in quella occasione, di voler provvedere al più presto in tal senso non ha trovato però un riscontro concreto, tanto che i firmatari della prima interpellanza si sono fatti promotori di una nuova interpellanza, atto Camera n. 2-00699 del 4 maggio 2010, nella quale si chiedeva al Governo di sciogliere almeno il nodo dello strumento - regolamentare o legislativo - da adottare a seguito della sentenza della Corte di cassazione. La risposta del Governo indicava chiaramente l'esigenza di una soluzione di tipo legislativo e manifestava l'intento di inserire alcune idonee soluzioni in uno dei decreti cosiddetti *omnibus* via via adottati dallo stesso Governo.

Poiché, ad oggi, permane l'incertezza sulle occasioni e sui tempi di un'eventuale soluzione normativa in proposito, con spirito costruttivo e di piena collaborazione si ritiene opportuno presentare il disegno di legge *de quo* che, per semplicità e specificità, consente di rimuovere le remore frap-

poste alla piena applicazione di un principio di elevato valore civile e sociale.

La soluzione dei problemi insorti a causa di una legislazione discriminatoria verso le donne consentirebbe anche di superare odiose e insostenibili conseguenze di ordine pratico, che vedono - ad esempio - i figli di una stessa madre ottenere la cittadinanza se nati dopo il 1° gennaio 1948 e vedersela rifiutare se nati prima.

Pur consapevoli della complessità del tema della cittadinanza e dell'esistenza di analo-

ghe situazioni meritevoli di attenzione, come quelle relative al riacquisto della cittadinanza da parte di soggetti nati in Italia ma che poi l'hanno perduta per ragioni di lavoro all'estero, si è preferito mirare a una soluzione precisa e diretta del problema legato alla sentenza della Corte di cassazione per evitare che la necessità e l'urgenza di una soluzione tanto attesa e giusta possano andare incontro a ulteriori ragioni di ritardo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche se nato prima del 1° gennaio 1948»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* È cittadino:

a) la donna cittadina italiana per nascita che ha perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con uno straniero contratto prima del 1° gennaio 1948;

b) il figlio della donna di cui alla lettera *a)*, benché deceduta, anche se nato prima del 1° gennaio 1948».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«2. Per acquistare la cittadinanza ai sensi del comma *1-bis* dell'articolo 1 gli aventi diritto presentano una dichiarazione in tale senso al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono definiti i criteri e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della dichiarazione di cui al presente comma».

2. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,

come sostituito dal comma 1 del presente articolo è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00